

Alla cortese attenzione delle
AZIENDE ASSOCIATE

Milano, 17 ottobre 2024

CIRCOLARE TECNICA AIWA N. 5/2024

OGGETTO: Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Copertura dell'onere da parte del datore di lavoro

Gli associati di AIWA chiedono informazioni in merito alla copertura da parte del datore di lavoro degli oneri per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e in particolare delle modalità applicative.

1. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione – Articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di bilancio 2024

L'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio 2024 prevede, limitatamente al biennio 2024-2025, **la facoltà di riscattare**, ai fini pensionistici, in tutto o in parte, **determinati periodi non coperti da contributi previdenziali** (c.d. "buchi contributivi").

Sono destinatari di questa misura i lavoratori con i seguenti requisiti: (1) iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti (e alle forme sostitutive), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata; (2) privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; (3) non già titolari di pensione.

Il periodo non coperto da contribuzione oggetto del riscatto non può essere superiore a cinque anni, anche non continuativi. La collocazione del periodo da riscattare deve essere successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge di bilancio che disciplina questa misura. Inoltre, si deve sottolineare che il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) alle gestioni sopra menzionate (sono escluse, pertanto, le Casse

per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell'Unione europea; v. circolare INPS n. 69 del 29 maggio 2024).

L'onere per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è calcolato secondo il sistema contributivo. È applicato il meccanismo del calcolo a "percentuale" (art. 2, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184), utilizzando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica presso la quale si richiede il riscatto. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti o più prossimi alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La facoltà di riscatto (e quindi la presentazione della domanda) è esercitabile soltanto nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

2. L'onere del riscatto sostenuto dal datore di lavoro

È previsto che l'onere per il riscatto del periodo non coperto da contribuzione di un dato lavoratore possa essere direttamente sostenuto dal suo attuale datore di lavoro attraverso il versamento dei premi di produzione spettanti al lavoratore stesso (art. 1, comma 129, della legge di bilancio 2024).

La legge di bilancio 2024 non specifica il concetto di «premi di produzione spettanti al lavoratore» e si osserva la mancanza del riferimento ai premi di risultato di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Pertanto, si deve presumere che si tratti di ogni istituto di retribuzione variabile (anche diversamente denominati) e non necessariamente destinato a tutti o a categorie di lavoratori, ma al contrario erogabile anche su base individuale.

Nel caso in cui sia il datore di lavoro a sostenere l'onere del riscatto, la domanda deve essere presentata dallo stesso utilizzando l'apposito modulo AP135 disponibile online¹. Nel modulo, tra i richiedenti, compare esplicitamente l'opzione «datore di lavoro o rappresentante legale o rappresentante dell'azienda».

L'importo dovuto per il riscatto del periodo non coperto da contribuzione può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione (cfr. circolare INPS n. 69 del 29 maggio 2024).

¹ https://www.inps.it/content/dam/inps-site/moduli/ap135/IT/AP135_DomandaRiscattoRi-congiunzionePeriodiContributivi.pdf

3. Deducibilità dell'onere del riscatto e formazione del reddito di lavoro dipendente

Quando avviene quanto descritto, l'importo versato dal datore di lavoro è portato in deduzione dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo.

Con riferimento, invece, alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, poiché l'importo relativo all'onere del riscatto versato dal datore di lavoro in favore del lavoratore consiste in contributi previdenziali, essi rientrano nell'ambito dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, in base al quale i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente entro le soglie ivi previste (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024).

IL PRESIDENTE di AIWA
F.to Emmanuele Massagli

